

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente -
Dott. ANTONELLA FILOMENA - Consigliere -
Dott. SARRACINO
Dott. RICCARDO ROSETTI - Rel. Consigliere
Dott. GIOVANNI MIMMO - Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

R.G.N. 21676/2025

Ud. 12/03/2026 CC

E' STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN CASO DI
DIFFUSIONE OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI
DATI IDENTIFICATIVI DI:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21676-2025 proposto da;

_____ nella qualità di erede di _____
_____ rappresentata e difesa dagli avvocati _____
_____;

- ricorrente -

2026

contro

1280

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
_____;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 485/2025 del TRIBUNALE di
PESCARA, depositata il 11/09/2025 R.G.N. 426/2025;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

Fatti di causa:

1. Con ricorso depositato in data 08/07/2024 innanzi al Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro [REDACTED] introduceva ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. procedimento per accertamento tecnico preventivo domandando il riconoscimento della cecità assoluta o della cecità parziale legittimante il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e relativa pensione o pensione e speciale indennità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o altra data successiva, e alla percezione del relativo trattamento economico con pari decorrenza e accessori come per legge. L'INPS si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. L'accertamento tecnico preventivo si concludeva in senso sfavorevole alla parte ricorrente che, nei termini di legge, depositava atto di dissenso e introduceva giudizio di merito. Veniva espletata una nuova consulenza tecnica di ufficio, all'esito della quale il Tribunale di Pescara rigettava la domanda con la sentenza n. 485/2025 depositata in data 11/09/2025.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] articolando due motivi di impugnazione. L'INPS si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e con essa in qualità di erede di [REDACTED] si è costituita [REDACTED]



4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/03/2026.

Ragioni della decisione:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 8, legge 66/1962 e art. 3, legge 138/2001».

1.1. Secondo la parte ricorrente la sentenza avrebbe errato nel considerare valido l'accertamento peritale che, in assenza di collaborazione della perizianda agli esami visivi abbia proceduto comunque al giudizio sulla insussistenza della cecità. Secondo la parte ricorrente «la negazione della cecità parziale senza espletamento dell'esame strumentale dell'acuità visiva configura una falsa applicazione della normativa, in quanto detta indagine è imprescindibile per una corretta quantificazione della menomazione visiva e per la corretta classificazione di uno stato di cecità parziale (ventesimista)».

2. Il motivo è infondato, non sussiste la dedotta violazione di legge. Come si legge nella sentenza impugnata il consulente ha «precisato, nel rispondere alle osservazioni sollevate dalla parte, che durante l'esame obiettivo, effettuato nel corso delle operazioni peritali, la ricorrente non ha collaborato al visus (...). In assenza dell'esame del visus, ha pertanto valutato la congruità dell'esame obiettivo e degli esami strumentali effettuati con la condizione di cecità; l'assenza della suddetta congruità, ha portato ad escludere la presenza di un visus correlato a cecità, anche parziale. Ha pertanto ritenuto che la condizione oculare attuale sia compatibile con visus superiore a 1/20 e che sia,



quindi, sovrapponibile a quella descritta dalla Commissione Medica nell'aprile 2024 e dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ATP del febbraio 2025».

3. Dunque non trova riscontro l'affermazione della parte ricorrente secondo la quale il c.t.u. non avrebbe compiuto esami decisivi. Il c.t.u. ha valutato la congruità dell'esame obiettivo e degli esami strumentali effettuati con la pretesa condizione di cecità, peraltro raggiungendo la medesima conclusione già raggiunta all'esito del primo accertamento peritale, e ha così escluso la cecità dedotta.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione degli artt. 132, 194, 195, 342 e 434 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. pedissequo rinvio delle motivazioni della sentenza alle ragioni della ctu: inammissibilità, vizio logico insanabile della motivazione della sentenza».

4. Il motivo è infondato, la sentenza impugnata non si è limitata ad effettuare un pedissequo rinvio alle ragioni della consulenza ma ha anche esaminato le contestazioni mosse dalla parte ricorrente e le ha ritenute superate dalle risposte già fornite dal consulente alle osservazioni di parte. Per questa via il giudice si è adeguato al principio seguente: qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 20/11/2023, n. 32069).



5. In questo caso il Tribunale ha tenuto conto della consulenza, delle critiche mosse ad essa, ha motivato circa il convincimento raggiunto, anche in relazione alle critiche del difensore e alle risposte del consulente, e ha specificamente esaminato le patologie riscontrate. La motivazione si pone certamente oltre il minimo costituzionale né si ravvisano errori medici, salti logici o lacune.

6. Conclusivamente il ricorso va integralmente respinto.

7. Nulla in ordine alle spese essendo in atti dichiarazione ai fini della esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

8. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente e del dante causa, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente e del dante causa.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

nulla in ordine alle spese;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto;

dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o



mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
della parte ricorrente e del dante causa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta
Sezione civile, del 12 marzo 2026.

Il Presidente
(Fabrizia Garri)

